

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca | 84 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 86 |
| 5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec | 84 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 88 |
| 5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco | 85 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 90 |

INTERROGAZIONI

Giovedì 5 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 9.05.

5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Diego CRIVELLARI (PD), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la sua risposta, auspica che i chiarimenti forniti contribuiscano a fare chiarezza sull'applicazione della normativa previdenziale riferita ai lavoratori impegnati

nella piccola pesca, superando in questo modo le criticità illustrate nel suo atto di sindacato ispettivo, con particolare riferimento alla provincia di Rovigo. Nel confermare il proprio impegno a monitorare l'evoluzione della situazione, auspica che in concreto si individuino soluzioni che, nel rispetto della disciplina vigente, non risultino penalizzanti per i lavoratori interessati.

5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tiziana CIPRINI (M5S), nel prendere atto della risposta fornita, fa presente che gli ex dipendenti dalla società Trafomec sono intenzionati a intraprendere nuove azioni, anche eclatanti, qualora decorresse inutilmente il termine di quindici giorni

richiesto dalla società Trafomec Europe ai fini dell'individuazione di soluzioni percorribili per il rispetto degli impegni assunti. Ripercorre, quindi, la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, evidenziando che, a suo avviso, si è prodotta la dispersione in una costellazione di società estere scarsamente trasparenti del patrimonio di competenze e di esperienze di una società che rappresentava un autentico « gioiello » nel campo dell'alta tecnologia. Nel denunciare le responsabilità delle istituzioni territoriali esprime un giudizio fortemente critico sull'attuale gestione della società, che sta danneggiando in modo evidente i lavoratori non in conseguenza di una crisi industriale, ma a seguito di un preciso intento speculativo di carattere finanziario.

5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena FABBRI (PD), nel prendere atto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, rileva, su un piano generale, l'opportunità che l'Esecutivo fornisca assicurazioni circa i propri intendimenti in ordine alla disciplina pensionistica da applicare ai lavoratori dei comparti difesa e sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, non interessati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013. Ribadisce, altresì, l'opportunità di individuare adeguati correttivi di carattere normativo in materia di età per l'accesso al pensionamento del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottolineando i rischi di « *burnout* » cui sono sottoposti i lavoratori di detti ruoli.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO 1

5-04452 Crivellari: Ambito di applicazione dei regimi previdenziali per i lavoratori operanti nel settore marittimo e nella piccola pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Crivellari richiama l'attenzione del Governo sui regimi previdenziali dei lavoratori della pesca marittima.

Ricordo che nel nostro ordinamento per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali; quello dei pescatori della piccola pesca marittima di cui alla legge n. 250 del 1958 e il regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413 del 1984.

L'inquadramento previdenziale dei lavoratori imbarcati sulle navi adibite alla pesca marittima è determinato prevalentemente dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa oltre che dalle caratteristiche oggettive della nave.

A tal proposito preciso che il possesso di una partita IVA o l'iscrizione in un elenco non sono di per sé sufficienti a stabilire il corretto inquadramento previdenziale applicabile ai casi di specie, dovendosi tenere altresì in considerazione le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Sulla questione è intervenuta anche la Corte di cassazione che, con sentenza dell'8 agosto 2006, ha stabilito che « l'iscrizione dei marittimi negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca non è, da sola, sufficiente per integrare l'ipotesi di esenzione dalla obbligazione contributiva, di cui alla legge n. 413 del 1984, articolo 6, lettera *d*), a prescindere, dalla forma autonoma o cooperativistica di esercizio della pesca ».

L'accertata natura subordinata dei rapporti di lavoro esclude l'esenzione di cui all'articolo 6 lettera *d*), della legge n. 413 del 1984, comportando, conseguentemente,

l'applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 250 del 1958. Tale esenzione è infatti prevista – per i « marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore » – ma postula, tuttavia, anche « l'esercizio in forma autonoma o cooperativistica » della pesca.

Voglio evidenziare, inoltre, che nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta in questo specifico settore nella provincia di Rovigo, la competente Direzione territoriale del lavoro, espressamente interpellata sulla questione, ha rappresentato che gli accertamenti sono stati compiuti in sinergia con i funzionari di vigilanza dell'INPS e militari della Guardia di Finanza.

In particolare, nell'ambito dei controlli effettuati, è risultato che alcuni lavoratori imbarcati esercitavano attività di lavoro « alle dipendenze » del comandante o armatore e pertanto riconducibili alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, seppure formalmente qualificata come attività autonoma.

Nel corso delle operazioni svolte è, infatti, emerso che l'equipaggio risultava sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'armatore/datore di lavoro, svolgendo la prestazione lavorativa secondo un orario prefissato dallo stesso, legato agli orari e alle giornate prefissate per la pesca.

Sulla base di tali riscontri, il personale ispettivo ha riqualificato come subordinati

i «fittizi» rapporti di lavoro autonomo, addebitando al datore di lavoro il pagamento dei relativi contributi previdenziali, ai sensi della legge n. 413 del 1984.

Da ultimo faccio presente che, nell'ambito dei controlli svolti, è emerso che alcune imprese della provincia di Rovigo,

operanti in tale settore, erano in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla legge n. 413 del 1984, mentre altre hanno spontaneamente regolarizzato la propria posizione previdenziale passando dal regime di cui alla legge n. 250 del 1958 a quello di cui alla legge n. 413 del 1984.

ALLEGATO 2

5-04572 Ciprini: Tutela dei diritti dei lavoratori e dei livelli occupazionali della società Trafomec.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Ciprini e Gallinella, passo ad illustrare gli elementi informativi forniti dalla regione Umbria, nonché quelli acquisiti presso i competenti uffici del Ministero che rappresento.

In data 31 marzo 2014, presso i competenti uffici della regione Umbria, i rappresentanti di Trafomec Europe spa (al tempo denominata Eurotrafo spa) e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo in base al quale Trafomec Europe spa si è impegnata, tra l'altro, a:

procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale allora in forza presso la propria sede di Fabro per un massimo di 59 unità, tenendo esclusivamente conto nella individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa;

corrispondere un incentivo all'esodo, di importo pari a 8 mila euro, a titolo di integrazione del T.F.R., ai lavoratori posti in mobilità che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con rinuncia all'impugnativa del licenziamento e a qualunque altra pretesa;

provvedere al riassorbimento dei 120 lavoratori di Trafoitalia spa (al tempo denominata Trafomec spa) nei cui confronti era stata avviata una procedura di mobilità a seguito della decisione di tale impresa di cessare l'attività produttiva presso lo stabilimento di Tavernelle di Panicale (Perugia);

Successivamente, nel dicembre 2014, Trafoitalia spa è stata dichiarata fallita con provvedimento dell'Autorità giudiziaria del Tribunale di Milano e Trafomec Europe spa si è fatta garante per il pagamento dei relativi debiti. A causa del fallimento di Trafoitalia spa non è stato pagato alcun emolumento in quanto gli incentivi all'esodo non rientravano tra i crediti privilegiati.

Ad oggi, rispetto ai 120 dipendenti oggetto dell'impegno di Trafomec Europe spa, ne sono stati assunti circa 100; il percorso, infatti, non è stato ancora ultimato a causa di alcune azioni legali intraprese dai lavoratori che non hanno accettato l'accordo.

Le unità riassorbite sono attualmente in servizio, ma i 20 lavoratori che non sono rientrati hanno attuato il blocco delle portinerie dello stabilimento di Tavernelle di Panicale impedendo l'ingresso delle merci, per cui l'attività dell'impresa si è arrestata e, conseguentemente, non sono stati pagati gli stipendi ai lavoratori in forza.

A seguito dell'aggravarsi della tensione sociale, è intervenuto il Prefetto di Perugia che ha convocato un incontro per lo scorso 18 febbraio con la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale allo sviluppo economico e alle attività produttive, del questore, dei vertici aziendali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Nel corso dell'incontro, Trafomec Europe spa ha manifestato la volontà di rispettare gli impegni assunti, chiedendo al curatore fallimentare di Trafoitalia spa l'autorizzazione per il pagamento della somma di 8 mila euro, a titolo di incentivo

all'esodo, oppure, nel caso non sia possibile ottenere tale autorizzazione, di ricercare ulteriori soluzioni economiche attraverso finanziamenti. L'impresa ha chiesto, pertanto, quindici giorni al fine di individuare una soluzione percorribile.

Inoltre, nella serata dello scorso 18 febbraio, si è tenuta un'assemblea degli ex dipendenti dell'impresa al termine della quale è stato deciso di mantenere un presidio davanti allo stabilimento di Tavernelle di Panicale, consentendo, tuttavia, l'ingresso e l'uscita delle merci e, pertanto, la ripresa delle attività nel predetto sito.

Ciò posto – nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto al Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale in argomento, né hanno richiesto l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato sulla questione – posso comunque assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

ALLEGATO 3

5-03406 Fabbri: Requisiti pensionistici del personale dei ruoli amministrativi e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'inquadramento professionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Preliminarmente ricordo che nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco opera il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici che supporta le strutture operative, anche in situazioni di emergenza, contribuendo con competenza e professionalità ad assicurare funzionalità ed efficienza al Corpo.

Dal punto di vista previdenziale, ricordo che tale personale risulta assoggettato al regime pensionistico previsto per gli appartenenti al pubblico impiego ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «*Salva Italia*», diversamente dal personale del ruolo operativo del Corpo, il quale è assoggettato ad un regime previdenziale specifico e di maggior favore.

Com'è noto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha profondamente innovato il sistema pensionistico, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra l'altro, l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata, sia per i dipendenti da privati che dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'eliminazione dalle cosiddette «*quote*» introdotte dalla legge n. 247 del 2007.

Il comma 18 del medesimo articolo 24 prevede, poi, l'adozione di un regolamento, finalizzato ad assicurare un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria compresi quelli relativi al personale operativo del Corpo dei Vigili del fuoco.

Sulla base di tale disposizione, è stato predisposto un primo schema di regolamento per l'armonizzazione della disciplina di accesso sia per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sia per alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap.

Tuttavia, sulla base dei pareri formulati dalle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto allo stralcio della parte relativa al comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, cosicché il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013 n. 157 ha riguardato esclusivamente le categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Inpdap e l'ex Enpals.

Voglio precisare che il processo di armonizzazione previsto dal citato comma 18 mira, dunque, al graduale incremento dei requisiti minimi, contributivi e anagrafici, di pensionamento per quelle tipologie lavorative che beneficiano di condizioni di maggior favore rispetto alla generalità dei lavoratori.

Pertanto, esula dall'ambito applicativo della predetta norma, un'eventuale iniziativa diretta ad ampliare le ipotesi di accesso al pensionamento con requisiti minimi inferiori rispetto a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Da ultimo, faccio presente che un eventuale modifica dell'inquadramento profes-

sionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, non può prescindere da un intervento normativo di rango primario che necessiti, pertanto, della necessaria copertura finanziaria.